

# Prontuario per l'applicazione dell'imposta di bollo dovuta per adempimenti mediante modello unico informatico

Studio n. 153-2008/T  
Giampiero Petteruti

*Approvato dalla Commissione studi tributari il 20 maggio 2008*

D.M. 22 febbraio 2007  
Modificativo della Tariffa dell'imposta di bollo  
(d.P.R. 642 del 26 ottobre 1972)

in vigore dal 17 marzo 2007  
(G.U. del 2 marzo 2007, n. 51)

## Tariffa

### Art.1

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

#### Art.1, comma 1-bis

Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'imposta è unica per tutto il documento, anche se contenente più negozi. Qualora il documento contenga più negozi che sarebbero soggetti ad imposta di bollo in misure diverse, l'imposta più onerosa assorbe quella meno onerosa (ad es., il documento portante una vendita immobiliare ed un'altra vendita mobiliare, sconta l'imposta di euro 230).

**Art.1, comma 1-bis**

**n. 1)** – atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti:

**euro 230**

Si tratta di atti comportanti soltanto registrazione e formalità immobiliari, con esclusione, quindi, di quelli soggetti **anche** ad iscrizione nel registro delle imprese.

Rientrano in questa categoria:

- abbandono del diritto di comproprietà;
- abbandono del fondo servente;
- accettazione di proposta di contratto di trasferimento di immobile;
- accettazione espressa di eredità contenente immobili;
- affrancazione di enfiteusi;
- assegnazione di immobili a soci;
- associazione in partecipazione con apporto di immobile;
- atto di ricognizione o accertamento di diritti reali (proprietà e diritti di godimento)<sup>2</sup>;
- accertamento negoziale di avvenuto acquisto a titolo originario;
- compravendita;
- contratto di mantenimento o assistenza, con trasferimento di immobile;
- cointeressenza con apporto di immobile;
- collazione in natura;
- conferimento di immobili in associazione;
- costituzione di associazione con conferimento di immobile;
- costituzione di fondazione con dotazione di immobile;
- costituzione di immobili in fondo patrimoniale con effetti traslativi;
- costituzione di rendita fondiaria;
- costituzione di rendita vitalizia con cessione di immobile;
- *datio in solutum* portante cessione di immobile;
- divisioni ed atti equiparati (art.764 c.c. – stralcio divisionale);

**Note:**

Ufficio competente per la riscossione:  
Agenzia delle Entrate.

**Il bollo forfetario comprende:**

- originale;
- suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine<sup>3</sup>;
- copia per la registrazione;
- copia per la trascrizione;
- note di trascrizione e iscrizione;
- note di trascrizione in rettifica;
- domande di voltura;
- iscrizione nel registro di cui all'art.2678 c.c.;
- bollo per schede RGT.

**Non comprende:**

- allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procu- re, autorizzazioni, certificati di destinazione ur- banistica);
- copie per usi diversi da quelli sopra indicati.

L'imposta di bollo non è dovuta in presenza di norme di **esenzione**, tra le quali:

- costituzione di cooperativa sociale con confe- rimento di immobili (art.10, comma 8, D.Lgs. n. 460 del 1997 e art. 27-bis Tabella d.P.R. 642/72);
- costituzione di Onlus con conferimento di im- mobili (art. 27-bis Tabella d.P.R. 642/72);
- acquisto di immobili da costituire in compendio unico (art.7 Dlgs 99/04; art. 5-bis, commi 1 e 2, L. 31.1.1994, n. 97);
- acquisto di trasferimento di terreni per forma- zione arrotondamento di proprietà diretto- coltivatrice (art. 21 Tabella d.P.R. 642/72).

<sup>2</sup> Atto di ricognizione o accertamento di diritti reali (proprietà e diritti di godimento) che ac- certi e "confermi" posizioni di diritto reale, rimuovendo situazioni di incertezza riguardo alla tito- larità e al contenuto. In assenza di tale elemento qualificante (ad es. in caso di mero atto di indi- viduazione catastale) l'imposta è di euro 155,00 ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis n.3).

<sup>3</sup> Riguardo agli allegati soggetti a bollo in caso d'uso, a seguito della Ris. Agenzia delle En- trate n. 194/E del 16 maggio 2008, si ritiene che il bollo forfetario comprenda anche il bollo in parola. La soluzione viene incontro alla difficoltà di corrispondere il bollo al momento della regi- strazione (come è previsto per il caso d'uso) che si scontrerebbe con le modalità telematiche (le quali consentono soltanto la corresponsione di un importo forfetario, senza poter operare pa- gamenti differenziati per originale e per allegati).

<ul style="list-style-type: none"> <li>- donazione;</li> <li>- dotazione di fondazione con attribuzione di immobile;</li> <li>- dotazione di trust avente per oggetto immobili;</li> <li>- modificazione di diritti reali di godimento;</li> <li>- permuta;</li> <li>- pubblicazione di testamento portante legato;</li> <li>- rinuncia a proprietà, usufrutto, uso, abitazione,</li> <li>- servitu', superficie;</li> <li>- riscatto di leasing immobiliare;</li> <li>- transazione con cessione di immobile;</li> <li>- trasferimento per accessione invertita;</li> <li>- altri atti di trasferimento ovvero di costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni.</li> </ul>	
<p><b>Art.1, comma 1-bis n. 2)</b> - atti, aventi ad oggetto: il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti, che comportano <b>anche</b> formalità nel registro delle imprese: <b>euro 300</b></p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costituzione di società con conferimento di immobili;</li> <li>- aumento di capitale di società con conferimento di immobili;</li> <li>- cessioni di azienda o di ramo di azienda comprendente diritti di proprietà o diritti reali di godimento su immobili;</li> <li>- patto di famiglia con trasferimento di azienda comprendente immobili.</li> </ul>	<p><b>Note:</b> Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate</p> <p>Il bollo forfetario <b>comprende</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- originale;</li> <li>- suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine;</li> <li>- copia per la registrazione;</li> <li>- copia per la trascrizione;</li> <li>- note di trascrizione e iscrizione;</li> <li>- note di trascrizione in rettifica;</li> <li>- domande di voltura;</li> <li>- iscrizione nel registro di cui all'art.2678 c.c.;</li> <li>- domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.</li> </ul> <p><b>Non comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procu-re, autorizzazioni, domande e concessioni in sanatoria; certificati di destinazione urbanistica, ecc.);</li> <li>- copia per il Registro delle Imprese;</li> <li>- copie per usi diversi da quelli sopra indicati.</li> </ul> <p>Poiché questo bollo forfetario comprende la formalità nel Reg. Imprese, ma non comprende la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispondere gli aggiuntivi importi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- euro 17,50 in caso di azienda (o ramo) ceduta da imprenditore individuale;</li> <li>- euro 59 per tutti gli atti di società di persone;</li> <li>- euro 65 per tutti gli atti di società di capitali e di società cooperative.</li> </ul>

<sup>4</sup> V. nota 3.

<sup>5</sup> Per le società cooperative - non ostante l'assenza del dato normativo nella tariffa - l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 65 viene ritenuta pacifica nella prassi operativa (cfr. la Nota informativa CCIAA Lombardia n. 5/2007 in riferimento a provv. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia prot. 7550 del 2 febbraio 2007).

<p><b>Art.1, comma 1-bis n. 3)</b> – per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: euro 155</p> <p>Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione ed a formalità immobiliari, ma non comportanti il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, né comportanti modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi e non rientranti negli atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti con esclusione di quelli soggetti <b>anche</b> ad iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– accettazione espressa di eredità con beneficio di inventario;</li> <li>– atto d'obbligo urbanistico trascritto;</li> <li>– atto di rettifica;</li> <li>– atto di ricognizione di identificativi catastali;</li> <li>– cessione di cubatura, non costitutiva di servitù, trascritta;</li> <li>– cessione di credito ipotecario;</li> <li>– cessione di grado ipotecario;</li> <li>– cessione di ipoteca;</li> <li>– concessione di ipoteca;</li> <li>– conferma di atto nullo;</li> <li>– consenso a cancellazione, restrizione, riduzione di ipoteca;</li> <li>– contratto preliminare trascritto;</li> <li>– convalida di atto annullabile trascritto;</li> <li>– convenzione urbanistica trascritta;</li> <li>– costituzione di immobili in fondo patrimoniale senza trasferimento della proprietà;</li> <li>– costituzione di vincolo di destinazione su immobili;</li> <li>– delimitazione di confini;</li> <li>– deposito di regolamento di condominio;</li> <li>– deroga alle limitazioni legali;</li> <li>– devoluzione di fondo enfiteutico;</li> <li>– erogazione di mutuo non assoggettato ad imposta sostitutiva;</li> <li>– identificazione catastale;</li> <li>– locazione ultranovennale;</li> <li>– mutuo dissenso di contratto "immobiliare";</li> <li>– raddrizzamento di confini;</li> <li>– revoca di rinuncia all'eredità contenente immobili;</li> <li>– vincolo di indivisibilità (art.11, l. 817/71).</li> </ul>	<p><b>Note:</b> Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il bollo forfetario <b>comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– originale;</li> <li>– suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine<sup>6</sup>;</li> <li>– copia per la registrazione;</li> <li>– copia per la trascrizione;</li> <li>– note di trascrizione e iscrizione;</li> <li>– note di trascrizione in rettifica;</li> <li>– domande di voltura;</li> <li>– iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 c.c..</li> </ul> <p><b>Non comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, autorizzazioni, ecc.);</li> <li>– copie per usi diversi da quelli sopra indicati.</li> </ul> <p><b>L'imposta di bollo non è dovuta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per gli atti assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al d.P.R. 601/73, art. 17 e seguenti;</li> <li>– per gli atti relativi al compendio unico;</li> <li>– in presenza di altre disposizioni di esenzione.</li> </ul> <p>In relazione all'atto di ricognizione di identificativi catastali v. la nota in commento all'art. 1, comma 1-bis, n.1).</p>
<p><b>Art.1, comma 1-bis n. 4)</b> – per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese:</p>	<p><b>Note:</b> Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate.</p>

<sup>6</sup> V. nota 3.

<p style="text-align: center;"><b>euro 225</b></p> <p>Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione ed a formalità immobiliari, ma non comportanti il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, né comportanti modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi e non rientranti negli atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti, ma che comportano <b>anche</b> formalità nel registro delle imprese.</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– affitto di azienda o di ramo di azienda comprendente immobili, con durata ultranovennale;</li> <li>– modificazioni societarie di denominazione o sede, trascritte nei rr.ii.;</li> <li>– fusione tra società titolari di diritti su immobili;</li> <li>– scissione di società titolare di diritti su immobili;</li> <li>– trasformazione di società titolare di immobili;</li> <li>– trasformazione eterogenea di altri enti, titolari di immobili, in società;</li> <li>– costituzione di immobili in patrimonio destinato a specifico affare (artt. 2447 <i>bis</i> e 2447 <i>quinquies</i>, c.c.).</li> </ul>	<p>Il bollo forfetario <b>comprende</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– originale;</li> <li>– suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine<sup>7</sup>;</li> <li>– copia per la registrazione;</li> <li>– copia per la trascrizione;</li> <li>– note di trascrizione e iscrizione;</li> <li>– note di trascrizione in rettifica;</li> <li>– domande di voltura;</li> <li>– iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 c.c.; domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.</li> </ul> <p><b>Non comprende</b>:</p> <p>allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, autorizzazioni, ecc.); copia per il Registro delle Imprese; copie per usi diversi da quelli sopra indicati.</p> <p>Poiché questo bollo forfetario comprende la formalità nel Reg. Imprese, ma non comprende la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispondere gli aggiuntivi importi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– euro 17,50 in caso di azienda (o ramo) affittata da imprenditore individuale;</li> <li>– euro 59 per tutti gli atti di società di persone;</li> <li>– euro 65 per tutti gli atti di società di capitali e di società cooperative<sup>8</sup>.</li> </ul>
<p><b>Art.1, comma 1-bis n. 5)</b> – per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499):</p> <p style="text-align: center;"><b>euro 125</b></p>	<p><b>Note:</b> Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il bollo forfetario <b>comprende</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– originale;</li> <li>– suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine<sup>9</sup>;</li> <li>– copia per la registrazione;</li> <li>– copia per la trascrizione.</li> </ul> <p><b>Non comprende</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, autorizzazioni, domande e concessioni in sanatoria, certificati di destinazione urbanistica, ecc.);</li> <li>– copie per usi diversi da quelli sopra indicati.</li> </ul>
<p><b>Art.1, comma 1-bis n. 6)</b> – per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n.</p>	<p><b>Note:</b> Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate.</p>

<sup>7</sup> V. nota 3.

<sup>8</sup> V. nota 3.

<sup>9</sup> V. nota 3.

<p>499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: <b>euro 195</b></p>	<p><b>Il bollo forfetario comprende:</b>                  - originale;                  - suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine<sup>10</sup>;                  - copia per la registrazione;                  - copia per la trascrizione;                  - domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.</p> <p><b>Non comprende:</b>                  - allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procu- re, autorizzazioni, domande e concessioni in sanatoria, certificati di destinazione urbanistica, ecc.);                  - copia per il Registro delle Imprese;                  - copie per usi diversi da quelli sopra indicati.</p> <p>Poiché questo bollo forfetario comprende la for- malità nel Reg. Imprese, ma non comprende la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispon- dere gli aggiuntivi importi di:                  - euro 17,50 in caso di azienda (o ramo) ceduta da imprenditore individuale;                  - euro 59 per tutti gli atti di società di persone;                  - euro 65 per tutti gli atti di società di capitali e di società cooperative<sup>11</sup>.</p>
--	--

**Art. 1, comma 1-bis.1**

Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sot- toposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione<sup>12</sup>.

<p><b>Art.1, comma 1-bis.1</b>  <b>n. 1)</b> - per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese:  <b>euro 156</b></p> <p>Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione ed all'iscrizione nel Registro delle Imprese, ma non comportanti il trasferimento ovvero la costi- tuzione di diritti reali di godimento su beni im- mobili, né comportanti modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi.</p>	<p><b>Note:</b>                  Ufficio competente per la riscossione:                  Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Il bollo forfetario comprende:</b>                  - originale;                  - suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine<sup>13</sup>;                  - copia per la registrazione e per il Registro del- le Imprese;                  - domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;</p>
---	--

<sup>10</sup> V. nota 3.

<sup>11</sup> V. nota 3

<sup>12</sup> L'imposta è unica per tutto il documento, anche se contenente più negozi.

Qualora il documento contenga più negozi che sarebbero soggetti ad imposta di bollo in mi- sure diverse, l'imposta più onerosa assorbe quella meno onerosa (ad es., il documento portante una modificazione societaria e una procura institoria, sconta imposta di euro 156).

<sup>13</sup> V. nota 3.

<p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– atto di fusione tra società non titolari di diritti su immobili;</li> <li>– atto di scissione di società non titolare di diritti su immobili;</li> <li>– assemblea di associazione e di altri enti;</li> <li>– cessione di quote di società di persone;</li> <li>– costituzione di associazione senza apporto di immobili;</li> <li>– costituzione di consorzio con attività esterna, senza conferimento di immobili;</li> <li>– costituzione di fondazione senza apporto di immobili;</li> <li>– costituzione di società di ogni tipo, senza conferimento di immobili;</li> <li>– deliberazione o decisione di trasformazione di società, non titolare di immobili;</li> <li>– modificazioni societarie di denominazione o sede, non trascritte nei rr.ii.,</li> <li>– modifiche societarie di ogni genere;</li> <li>– modifiche di consorzio con attività esterna;</li> <li>– patrimonio destinato a specifico affare (costituzione di beni mobili, anche registrati, in patrimonio destinato a specifico affare – artt. 2447 bis e 2447 quinquies);</li> <li>– pegno di quote di s.r.l.;</li> <li>– revoca di procura commerciale (institoria o di altro tipo).</li> </ul>	<p><b>Non comprende:</b></p> <p>allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, estratti, certificazioni, ecc.);          copie per uso diversi da quelli sopra indicati.</p> <p>Poiché questo bollo forfetario comprende la formalità nel Registro Imprese (domanda di iscrizione) e la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro non si devono corrispondere altri importi per imposta di bollo.</p> <p><b>L'imposta di bollo non è dovuta</b> in presenza di norme di esenzione, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– costituzione e modifica di cooperativa sociale;</li> <li>– costituzione e modifica di ONLUS (art. 27-bis Tabella d.P.R. 642/72).</li> </ul>
<p><b>Art. 1, comma 1-bis.1 n. 2)</b> – per le procure, deleghe e simili:  <b>euro 30</b></p> <p>Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione ed eventualmente anche all'iscrizione nel Registro delle Imprese.</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– procura generale;</li> <li>– procura per più affari;</li> <li>– procura institoria;</li> <li>– procura a collaboratori dell'imprenditore diversi dall'institore (art. 2209 c.c.).</li> </ul>	<p><b>Note:</b></p> <p>Ufficio competente per la riscossione:          Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il bollo forfetario <b>comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– originale;</li> <li>– suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine<sup>14</sup>;</li> <li>– copia per la registrazione.</li> </ul> <p><b>Non comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procure, estratti, certificazioni, ecc.);</li> <li>– copie per usi diversi da quello sopra indicato;</li> <li>– copia per il Registro delle Imprese;</li> <li>– domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.</li> </ul> <p>Poiché questo bollo forfetario NON comprende la formalità nel Reg. Imprese e NON comprende la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispondere gli aggiuntivi importi di:          euro 17,50 in caso di conferimento di procura da parte imprenditore individuale;</p>

<sup>14</sup> V. nota 3.

	euro 59 da parte di società di persone; euro 65 da parte di società di capitali e di società cooperative <sup>15</sup> .
<p><b>Art. 1, comma 1-bis.1</b> <b>n. 3) – per gli atti di cessione di quote sociali:</b> <b>euro 15</b></p> <p>Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione ed all'iscrizione nel Registro delle Imprese, non rientranti in quelli di cui al n. 1) di questo stesso art. 1-bis.1.</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cessioni di quote di s.r.l.;</li> <li>– cessione di quote di cooperativa,</li> <li>– patto di famiglia con cessione di partecipazioni di s.r.l., di cooperative (anche europee) e di società di mutua assicurazione.</li> </ul>	<p><b>Note:</b> Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il bollo forfetario <b>comprende</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– originale;</li> <li>– suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine<sup>16</sup>;</li> <li>– copia per la registrazione.</li> </ul> <p><b>Non comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procu-re, estratti, certificazioni, ecc.);</li> <li>– copia per il Registro delle Imprese;</li> <li>– domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.</li> </ul> <p>Poiché questo bollo forfetario <b>non</b> comprende la formalità nel Reg. Imprese e <b>non</b> comprende la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispondere l'aggiuntivo importo di euro 65 previsto per società di capitali e società cooperative<sup>17</sup>.</p>
<p><b>Art. 1, comma 1-bis.1</b> <b>n. 4) – per tutti gli altri atti:</b> <b>euro 45</b></p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <p>accertamento dell'avveramento di condizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– accollo;</li> <li>– affitto di azienda o ramo d'azienda senza immobili;</li> <li>– affitto di azienda (o ramo d'azienda) comprensiva di immobili ma di durata infranovenale;</li> <li>– affitto infranovenale;</li> <li>– agenzia (contratto di);</li> <li>– anticresi;</li> <li>– appalto;</li> <li>– assemblea di condominio;</li> <li>– associazione temporanea di imprese;</li> <li>– associazione di scopo;</li> <li>– atto dichiarativo (o modificativo) di impresa familiare (se sottoposto a registrazione);</li> <li>– atto d'obbligo non trascritto;</li> </ul>	<p><b>Note:</b> Ufficio competente per la riscossione: Agenzia delle Entrate</p> <p>Il bollo forfetario <b>comprende</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– originale;</li> <li>– suoi allegati non soggetti a bollo fin dall'origine<sup>18</sup>;</li> <li>– copia per la registrazione.</li> </ul> <p><b>Non comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– allegati soggetti a bollo fin dall'origine (procu-re, estratti, certificazioni, ecc.);</li> <li>– copie per usi diversi da quelli sopra indicati;</li> <li>– copia per il Registro delle Imprese;</li> <li>– domanda per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;</li> <li>– bollo per schede RGT.</li> </ul> <p>Poiché questo bollo forfetario <b>non</b> comprende la</p>

<sup>15</sup> V. nota 3.

<sup>16</sup> V. nota 3.

<sup>17</sup> V. nota 3.

<sup>18</sup> La voce *Pubblicazione di testamento* riguarda la pubblicazione di testamento olografo e di testamento segreto (artt.620 e 621 c.c.) e il passaggio del testamento pubblico al fascicolo degli atti tra vivi.

<sup>19</sup> V. nota 3.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- atto di notorietà (se sottoposto a registrazione);</li> <li>- brevetto (trasferimento di brevetto);</li> <li>- cessione di beni ai creditori;</li> <li>- cessione di azienda <i>senza immobili</i>;</li> <li>- cessione di credito;</li> <li>- commissione;</li> <li>- comodato;</li> <li>- compensazione;</li> <li>- compravendita mobiliare;</li> <li>- contratti agrari;</li> <li>- contratto estimatorio;</li> <li>- contratto preliminare (non relativo a contratto di trasferimento di immobili);</li> <li>- convenzione matrimoniale (separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale senza immobili);</li> <li>- <i>datio in solutum</i> con cessione di bene mobile;</li> <li>- delegazione;</li> <li>- deposito (contratto di);</li> <li>- deposito di documento;</li> <li>- divisione mobiliare;</li> <li>- donazione di denaro, titoli o beni mobili;</li> <li>- espromissione;</li> <li>- fideiussione;</li> <li>- individuazione di cose generiche;</li> <li>- locazione;</li> <li>- mandato;</li> <li>- mandato di credito;</li> <li>- marchio (trasferimento o concessione di marchio);</li> <li>- mutuo chirografario (al di fuori del regime <i>ex d.P.R. n. 601/73</i>);</li> <li>- novazione di obbligazione;</li> <li>- pagamento con surrogazione in garanzie diverse dall'ipoteca;</li> <li>- pegno;</li> <li>- pubblicazione di testamento (senza legati immobiliari)<sup>18</sup>;</li> <li>- remissione di debito;</li> <li>- quietanza;</li> <li>- rendita perpetua con cessione di capitale;</li> <li>- rendita vitalizia con cessione di capitale;</li> <li>- revoca di rinuncia ad eredità senza indicazioni di immobili;</li> <li>- rifiuto di legato (da non annotare nei registri immobiliari);</li> <li>- rinuncia ad eredità;</li> <li>- riporto;</li> <li>- revoca di procura;</li> <li>- revoca di procura institoria o di altre procure commerciali;</li> <li>- somministrazione;</li> <li>- spedizione;</li> <li>- transazione;</li> </ul>	<p>formalità nel Reg. Imprese e <b>non</b> comprende la copia per il detto R.I., in sede di invio per l'iscrizione in detto Registro occorre corrispondere l'aggiuntivo importo di:          euro 17,50 in caso di atto compiuto da imprenditore individuale;          - euro 59 in caso di atto compiuto da società di persone;          - euro 65 in caso di atto compiuto da società di capitali e società cooperative<sup>20</sup>.</p> <p><b>L'imposta di bollo non è dovuta</b> in presenza di norme di esenzione o di trattamenti sostitutivi, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esenzione per inventario di tutela;</li> <li>- imposta sostitutiva (d.P.R. 601/73) per finanziamenti.</li> </ul>
--	--

<sup>20</sup> V. nota 3.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporto;</li> <li>- trust (atto istitutivo di);</li> <li>- riconoscimento di figlio naturale;</li> <li>- verbali di inventario.</li> </ul>	
---	--

**Art. 3, comma 2-ter**

Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis.1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione.

<p><b>Art. 3, comma 2-ter</b>  <b>n. 1)</b> – per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:  <b>euro 108</b></p>	
<p><b>Art. 3, comma 2-ter</b>  <b>n. 2)</b> – per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari:  <b>euro 15</b>                  Voltura per modificazioni di persone giuridiche soggette a volturazione – art. 1, comma 276, l. 244/07.</p>	